



# **COMUNE DI RIZZICONI**

**(Città Metropolitana di Reggio Calabria)**

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI FUNERALI SOCIALI**

**(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 21.12.2023)**

## **SOMMARIO**

1. FUNERALI DI POVERTA'
2. AMBITO DI APPLICAZIONE
3. DESTINATARI
4. SERVIZI FORNITI
5. CONDIZIONE DI INDIGENZA
6. CONDIZIONE DI BISOGNO
7. CRITERI OGGETTIVI PER LE VALUTAZIONI E PER L'ATTRIBUZIONE
8. CONDIZIONE DI DISINTERESSE DEI FAMILIARI (DEFUNTI NON RECLAMATI)
9. PROCEDURA
10. NORMA DI RINVIO

## ARTICOLO 1

### - FUNERALI DI POVERTA' -

Per funerali di povertà si intendono i servizi funerari gratuiti a favore di **persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose** o per le quali vi sia totale disinteresse da parte dei familiari, residenti nel Comune di Rizziconi o decedute nel Comune di Rizziconi ma non residenti e non reclamate o sconosciute.

## ARTICOLO 2

### - AMBITO DI APPLICAZIONE -

*L'art. 1 comma 7 bis del D.L. 392/2000 sancisce che "la gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché del servizio di inumazione in campo comune, è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi. L'effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del servizio di inumazione non comporta, comunque, la gratuità del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si applica l'articolo 16, comma 1, lettera a), del citato regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990."*

## ARTICOLO 3

### - DESTINATARI -

Il Comune fornisce gratuitamente il feretro, il trasporto, l'inumazione e/o la cremazione se meno dispendiosa:

- a) per le salme di persone residenti nel Comune di Rizziconi, sole e in situazione di indigenza prive di familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, nel caso in cui non vi sia altro parente o altra persona che esprima volontà di provvedere in merito;
- b) per le salme di persone residenti nel Comune di Rizziconi per le quali vi sia un disinteresse da parte dei familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile e nel caso in cui non vi sia altro parente o altra persona che esprima volontà di provvedere in merito;
- c) per le salme di persone decedute nel territorio del Comune di Rizziconi in situazione di indigenza prive di familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile e/o per le quali vi sia un disinteresse da parte dei familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile e nel caso in cui non vi sia altro parente o altra persona che esprima volontà di provvedere in merito;

#### **ARTICOLO 4**

##### **- SERVIZI FORNITI -**

I servizi forniti saranno i seguenti:

- servizio funebre (fornitura della bara e trasporto dal luogo del decesso al luogo di sepoltura);
- Inumazione in campo comune;
- Esumazione ordinaria alla scadenza del turno ordinario decennale di rotazione e conferimento dei resti in ossario comune.

#### **ARTICOLO 5**

##### **-CONDIZIONE DI INDIGENZA -**

Si considera indigente la persona che sulla base di criteri oggettivi di valutazione non è in grado di far fronte con i propri redditi e patrimoni alle spese funerarie. Per valutare la condizione di indigenza del defunto solo in vita, tale da giustificare la gratuità della prestazione, occorre tener conto degli accertamenti svolti da eventuali amministratori di sostegno e delle conoscenze del Servizio Sociale, per soggetti già in carico allo stesso, tenendo in particolare considerazione, alla luce di quanto accertato d'ufficio a proposito di redditi e patrimonio mobiliare ed immobiliare, quanto contenuto in eventuali recenti dichiarazioni/attestazioni ISEE degli interessati.

#### **ARTICOLO 6**

##### **- CONDIZIONE DI BISOGNO-**

Si considera famiglia bisognosa il nucleo familiare anagrafico del defunto e/o dei parenti di primo grado non conviventi col defunto che, sulla base di criteri oggettivi di valutazione, non è in grado di far fronte con i propri redditi e patrimoni alle spese funerarie. Per valutare la condizione di bisogno dei nuclei familiari dei parenti del defunto - come definiti nel periodo precedente - si dovrà considerare - visto quanto indicato all'articolo precedente a proposito degli accertamenti d'ufficio e visto anche quanto previsto dall'articolo 25 della l. 328/2000 - l'attestazione ISEE in corso di validità del nucleo familiare in questione.

#### **ARTICOLO 7**

##### **- CRITERI OGGETTIVI PER LA VALUTAZIONE E PER L'ATTRIBUZIONE-**

I criteri oggettivi per la valutazione delle istanze e per l'attribuzione del beneficio sono:

- assenza di patrimonio immobiliare, alla data del decesso e come definito dall'articolo 5 del d.p.c.m. 159/2013, in capo al defunto solo in vita ed ai componenti della famiglia bisognosa;

- patrimonio mobiliare, come definito dall'articolo 5 del d.p.c.m. 159/2013, non superiore ad euro 4.000,00 in capo al defunto solo in vita e riferito al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di decesso;
- attestazione ISEE in corso di validità del defunto solo in vita o della famiglia bisognosa con un valore ISEE inferiore ad euro 5.500,00;
- Nell'ipotesi di cui all'articolo 5 ed in assenza di attestazione ISEE del defunto, la possibilità di fruire del funerale sociale è condizionata all'esistenza esclusiva di redditi IRPEF non superiori all'importo della pensione minima di cui alla specifica circolare INPS emessa annualmente;

## **ARTICOLO 8**

### **-CONDIZIONE DI DISINTERESSE DEI FAMILIARI (DEFUNTI NON RECLAMATI)-**

Il disinteresse dei parenti legittimati alla successione è concretizzato con l'assenza di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura del congiunto e quando gli stessi hanno manifestato in modo inequivocabile, coerente e non contraddetto, formale rinuncia all'eredità di cui all'articolo 519 e seguenti c.c..

Al fine di valutare la condizione di disinteresse dei familiari, saranno considerate le informazioni che potranno essere fornite dal Servizio Sociale o da altri uffici a conoscenza dei fatti.

Il Comune dovrà valutare - sulla base degli elementi a disposizione ed in presenza di concreti elementi a sostegno della capacità reddituale e/o patrimoniale del defunto, la necessità/opportunità di richiedere, qualificandosi il Comune medesimo come creditore privilegiato ex articolo 2751 c.c., l'apertura della giacenza dell'eredità ai sensi dell'articolo 528 e seguenti c.c.

Nel caso di defunti per i quali sia stata accertata la presenza di familiari che non si sono attivati per gestire e sostenere le spese funerarie, il Comune provvederà, a proprie spese, al funerale sociale, restando salva la facoltà di successiva azione di rivalsa per il recupero delle spese medesime sugli eredi legittimi e testamentari in forza di quanto previsto dal Codice Civile, con particolare riferimento agli articoli 572, 2028 e seguenti.

## **ARTICOLO 9**

### **- PROCEDURA -**

L'erogazione del servizio avviene sulla base di apposita istanza secondo il modello allegato al presente regolamento.

Nel caso di persona indigente sola in vita l'erogazione del servizio avviene su segnalazione all'Ufficio dei servizi sociali.

Il Settore Servizi Sociali in ogni caso, redigerà una relazione da cui emerga la presenza delle condizioni indicate negli articoli 5, 6 e 7.

L'istanza debitamente compilata, corredata dei documenti attestanti il possesso dei requisiti previsti all'art. 7 unitamente alla copia fotostatica del documento del richiedente, dovrà essere registrata al protocollo generale dell'Ente.

Il Settore servizi sociali competente per l'istruttoria, esaminata l'istanza e la documentazione, relaziona in merito all'accoglimento o al rigetto della richiesta.

Nei casi dubbi possono essere disposti, anche a posteriori, opportuni accertamenti sulla situazione economico patrimoniale del defunto stesso e degli eventuali parenti obbligati.

In caso di accertata carenza delle condizioni di indigenza o di bisogno saranno attivate le procedure per il recupero dei costi sostenuti per la prestazione dei servizi di onoranze funebri.

## **ARTICOLO 10**

**- RINVIO-**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alla legislazione vigente in materia.